Conto corrente con la posta
Anno 88° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 15 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomine di Ministri Segretari di Stato

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreto in data 15 dicembre 1947, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dagli onorevoli: prof. dott. Mario Cingolani, da Ministro per la difesa; avv. Umberto Merlin, da Ministro per le poste e le telecomunicazioni; prof. Giuseppe Togni, da Ministro per l'industria ed il commercio.

Con altro decreto in pari data, il Capo provvisorio dello Stato, ha nominato:

l'on. dott. Giuseppe Saragat e l'on. avv. Randolfo Pacciardi, Ministri Segretari di Stato senza portafoglio, con le funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri;

l'on. prof. Giuseppe Togni, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Cipriano Facchinetti, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. Lodovico D'Aragona, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Roberto Tremelloni, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

(5244)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1947, n. 1395.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è aumentato da dodici a venti miliardi di lire.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO — PELLA — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1396.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 1396. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

NUOVA ZELANDA: *Consolato* Wellington.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione per la riforma della Previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1947, col quale è stata costituita la Commissione per la riforma della Previdenza sociale;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'industria e commercio di un nuovo rappresentante

in sostituzione del dott. Alberto Angiolillo che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di membro dalla predetta Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Salvatore Romano è nominato membro della Commissione per la riforma della Previdenza sociale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Alberto Angiolillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 75. — FERRARI

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1947.

Proroga dei termini legali e convenzionali in dipendenza della chiusura, a causa di sciopero, di aziende di credito operanti nella provincia di Varese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che alcune dipendenze di aziende di credito operanti in provincia di Varese non hanno potuto essere aperte al pubblico nei giorni 19 e 20 agosto 1947 a causa dello sciopero generale proclamato nella provincia medesima;

Viste le segnalazioni presentate dalle aziende interessate ad ottenere la proroga dei termini venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura delle dipendenze a fianco indicate delle seguenti aziende di credito operanti nella provincia di Varese, verificatasi a causa di sciopero nei giorni 19 e 20 agosto 1947, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura stessa resta accertata dal 19 al 20 agosto 1947 incluso:

Banca Commerciale Italiana: dipendenze di Varese, Busto Arsizio, Gallarate;

Credito Italiano: dipendenze di Varese, Albizzate, Busto Arsizio, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno, Somma Lombardo;

Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde: dipendenze di Varese, Angera, Arcisate, Busto Arsizio, Fagnano Olona, Gallarate, Gavirate, Laveno Mombello, Luino, Malnate, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Tradate;

Banca Agricola Milanese: dipendenza di Saronno;

Banco Ambrosiano: dipendenze di Varese, Luino;

Credito Varesino: dipendenze di Varese, Besozzo, Cuvio, Gavirate, Laveno, Solbiate Arno, Tradate, Varano Borghi, Viggiù, Busto Arsizio, Cairate, Fagnano Olona, Olgiate Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Saronno, Luino;

Banca Popolare di Luino: dipendenze di Luino, Varese, Besozzo, Angera, Cannobio, Cuvio, Leggiuno, Marchirolo, Pontetresa, Travedona;

Banca Popolare di Novara: dipendenze di Varese, Gavirate, Laveno Mombello, Sesto Calende, Gallarate, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Castellanza, Samarate, Somma Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed affisso per estratto nei locali delle dipendenze riaperte a cura delle singole aziende.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1947.

Designazione degli istituti di credito che possono concedere finanziamenti, con garanzia statale, agli Enti comunali di consumo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1946;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, occorre provvedere alla designazione degli istituti di credito che possono concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, fatta esclusione per i Monti di credito su pegno di seconda categoria e per le Casse rurali ed artigiane,

possono, entro i limiti dei rispettivi statuti, concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 183. — GRIMALDI

(5215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Enna è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 15 ottobre 1947, n. 2512; importo L. 483.800.

(5208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso l'Università di Torino, cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di filosofia del diritto, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5220)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso l'Università di Bari, cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1947, il notaio dottore Francesco Gervasi, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Siracusa.

(5205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 25 per smarrimento di certificati di rendita nominativa, di cui sono state eseguite tutte tre le pubblicazioni rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947, n. 211 del 15 settembre 1947 e n. 262 del 14 novembre 1947, i numeri di iscrizione riferentesi al Prestito redimibile 3,50 % (1934), di cui è intestatario Catullo Virgilio fu Vito e che erroneamente furono indicati per 522752 e 522753, debbono invece intendersi rettificati per 522572 e 522573.

(5206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1947 - N. 225

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75 —
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	58,70
Id. 5 % 1935	82 —
Redimibile 3,50 % 1934	69,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	64,40
Id. 5 % 1936	82,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,475
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,375
Id. 5 % convertiti 1951	95,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 1° giugno 1947, n. 7066, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Bruno Mattessi, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alfonso Savinetti, medico provinciale;
prof. Antonio Berti, primario medico ospedale civile di Vicenza;
prof. Giorgio Pototschnig, primario chirurgo ospedale civile di Vicenza;
dott. Mario Trivellato, medico condotto.

Segretario:
dott. Giuseppe Foti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5209)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 6 giugno 1947, n. 7067, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Bruno Mattessi, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alfonso Savinetti, medico provinciale;
dott. Mario Spartella, specialista in ostetricia;
dott. Giacomo Rodighiero, specialista in ostetricia;
Veronica Culetto, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Salvatore Busacca.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5210)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 1° giugno 1947, n. 37000, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Sparacio, vice prefetto;

Componenti:
dott. Antonio Chimenti, medico provinciale;
prof. dott. Ludovico Docimo, docente in clinica chirurgica e direttore ospedale civile di Cosenza;
dott. Mario Valentini, primario medico ospedale civile di Cosenza;
dott. Antonio Caruso, medico condotto;

Segretario:
dott. Domenico Bellizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5211)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 1° giugno 1947, n. 37000, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Pani, primo consigliere di Prefettura;

Componenti:
dott. Antonio Chimenti, medico provinciale;
prof. Antonio Merlino, docente in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Napoli;
dott. Ettore Gallo, libero docente specializzato in ostetricia e primario reparto ostetrico dell'ospedale civile di Cosenza
Angelina Poli, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Domenico Bellizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo direttivo amministrativo della Pesca, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1775, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1947, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, che ha approvato i ruoli organici del Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, che ha soppresso il Commissariato generale della pesca, devolvendo le sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo del Governo 15 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 306, con il quale fu bandito un concorso per titoli a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo direttivo amministrativo del Commissariato generale della pesca (periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dal 24 aprile al 23 giugno 1942);

Visto il decreto del Capo del Governo 20 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 91, con il quale fu bandito un concorso per titoli a un posto di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo direttivo amministrativo del Commissariato generale della pesca (periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dal 6 maggio al 5 luglio 1943);

Considerato che con i due precedenti decreti furono accantonati, rispettivamente, sette posti ed un posto a favore di coloro nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo direttivo amministrativo della Pesca.

Al concorso può partecipare il personale non di ruolo che presti la sua opera da almeno un anno presso il Servizio della pesca o da almeno due anni presso altri uffici del Ministero o altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale statale appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Il concorso, ferme le predette condizioni, è riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi originari indetti con i decreti citati nelle premesse.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi originari, debbono comprovare, per partecipare al presente concorso, che si sono effettivamente trovati in tali circostanze e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione agli stessi concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che debbono tuttora possedere.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte senza conseguirvi l'idoneità a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo direttivo della Pesca, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ai concorsi originari.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso, sono la laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime e titoli equipollenti, rilasciati da università od altri istituti di istruzione superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale — Ufficio concorsi — non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate nell'art. 2, secondo comma.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) copia del foglio matricolare militare, o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente, dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, nei 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui allo art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare oltre ai documenti sopra elencati, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti che sono in servizio, la data di assunzione e la loro qualifica. Il certificato dovrà precisare, oltre gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, le funzioni esercitate, l'operosità e il rendimento del candidato.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio, con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa dalla quale risultino le funzioni esercitate dal candidato, gli eventuali fatti di notevole importanza della sua carriera e le note di qualifica a lui attribuite nell'ultimo triennio. Essi potranno limitarsi a produrre soltanto taluni dei documenti sopra elencati, e precisamente quelli di cui ai numeri 3), 7) e 9)

Ai suddetti documenti, i candidati potranno aggiungere ogni altro titolo che ritengano atto a dimostrare la loro specifica idoneità a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore di candidati che risiedano nelle Colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato della Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma del presente articolo.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati

intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i trenta giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al quarto, presidente; e di quattro funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli e ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 196. — MARRA

Avvertenza.

Successivamente alla data del bando del concorso, il decreto legislativo dell'11 aprile 1947, n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 26 aprile 1947, ha aumentato le tasse di bollo nella misura seguente:

da L. 8 a L. 24; da L. 12 a L. 32; da L. 16 a L. 40; da L. 24 a L. 60.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà, pertanto, essere redatta in carta da bollo da L. 32, mentre per gli altri documenti le tasse saranno aumentate come sopra.

(5226)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.